

## **L.R. LIGURIA 30-1-1984 n. 9**

Norme per la protezione della flora spontanea.

### **Art. 8**

Sono considerate **piante** protette le **piante officinali** spontanee elencate a norma dell'*articolo 1 della legge regionale 1° aprile 1982, n. 18*.

La raccolta delle **piante officinali** è soggetta ad autorizzazione da parte del Sindaco competente per territorio, previo parere favorevole dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste da rilasciarsi su modulo fornito dalla Regione, contenente le prescrizioni e le modalità tecniche di raccolta.

Non è considerato raccoglitore chi raccoglie o detiene per uso proprio o della famiglia, senza farne commercio, **piante officinali** in quantità non superiore a quella stabilita nell'elenco approvato con *R.D. 26 maggio 1932, n. 772* o, per quelle che saranno individuate **piante officinali**, nella quantità che verrà contestualmente stabilita.

I richiedenti indicano nella domanda le specie delle **piante** e le località ove intendono esercitare la raccolta.

L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi incaricati della vigilanza.

È vietato a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, arrecare danno alle **piante officinali** spontanee di cui al primo comma del presente articolo.

Resta comunque fermo il disposto del successivo articolo 6 per le **piante officinali** comprese nelle tabelle allegate alla presente legge.